



D.R. n. 1 del 03/04/2025

**OGGETTO:** Bando di concorso per la Prova Pratica Valutativa abilitante all'esercizio della professione di Psicologo – I Sessione - Anno 2025

**IL RETTORE**

- VISTA la Legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante *“Ordinamento della professione di psicologo”*;
- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'articolo 6 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la Legge 10 aprile 1991, n. 125 avente ad oggetto *“Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”*;
- VISTO il Decreto Ministeriale 13 gennaio 1992, n. 239, con cui è stato emanato il *“Regolamento recante norme sul tirocinio post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo”*;
- VISTO il Decreto Ministeriale 13 gennaio 1992, n. 240, con cui è stato emanato il *“Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo”*;
- VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127 contenente *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*, ed in particolare l'articolo 17, comma 99;
- VISTO il *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* emanato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, che disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché la disciplina dei relativi ordinamenti;
- VISTO il Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, riguardante i criteri e le procedure per l'accreditamento delle Università Telematiche;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 contenente il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;
- VISTO il Decreto Ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo;
- VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 così come modificato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, denominato *“Codice dell'Amministrazione Digitale”*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 con cui è stato emanato il *“Regolamento recante disposizioni sull'utilizzo della Posta Elettronica Certificata”*, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 contenente il *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”*;
- VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l'articolo 15, recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
- VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTA la Legge 8 novembre 2021, n. 163, recante le Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti;



VISTO	il Decreto Ministeriale 6 giugno 2022, n. 554, rettificato con Decreto Ministeriale 8 agosto 2022, n. 1019, “ <i>Specifiche disposizioni transitorie per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo in attuazione dell’articolo 7, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n.163</i> ”;
VISTO	il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute 20 giugno 2022, n. 567, “ <i>Specifiche disposizioni transitorie per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n.163</i> ”;
VISTO	il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute 5 luglio 2022, n. 654, Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51, in attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163;
VISTA	la Legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 “ <i>Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi</i> ” c.d. “ <i>Decreto mille proroghe 2023</i> ” e, in particolare l’articolo 6, comma 8-bis “ <i>Modalità di svolgimento degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari</i> ” che stabilisce “ <i>Il termine di cui all’articolo 6, comma 4, primo periodo, della decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023</i> ”;
RICHIAMATO	lo Statuto di Ateneo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 277 del 26 novembre 2024;
RICHIAMATO	il Regolamento Generale di Ateneo;
RICHIAMATO	il Regolamento Didattico di Ateneo;
RICHIAMATO	il Codice Etico dell’Ateneo;
RICHIAMATE	le delibere dei competenti Organi Accademici;
VALUTATO	ogni altro elemento opportuno;

## DECRETA

### Art. 1

#### Oggetto

1. Ai sensi del Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 20 giugno 2022, n. 567 è emanato il Bando di ammissione alla I sessione 2025 della Prova Pratica Valutativa Post Laurea (di seguito anche PPV).

### Art. 2

#### Requisiti di ammissione

1. Alla prima sessione 2025 della PPV, sono ammessi coloro che:
  - a) abbiano conseguito il diploma di laurea in psicologia, di laurea specialistica in psicologia o laurea magistrale in psicologia;
  - b) abbiano svolto, **entro la data del 30 maggio 2025**, presso l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” con valutazione finale di idoneità rilasciata dal Tutor Supervisore, il Tirocinio Pratico-Valutativo (di seguito anche TPV) di 750 ore, di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute 20 giugno 2022, n. 567;
  - c) abbiano inviato la documentazione di chiusura all’Ufficio Tirocini **entro e non oltre le ore 23:59 (ora italiana) del 6 giugno 2025**, secondo le modalità previste all’art. 4, comma 2.

**Non saranno accolte iscrizioni di candidati che abbiano conseguito o intendano conseguire il TPV in altra sede universitaria.**



**Art. 3**

**Contributi e Tasse**

1. Il Candidato che intenda partecipare alla PPV abilitante, è tenuto a procedere al pagamento delle tasse e contributi di seguito specificati:
  - **Tassa di ammissione di € 49,58** da effettuarsi sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - **Tasse Scolastiche** (pagamento effettuabile utilizzando il bollettino premarcato disponibile in tutti gli uffici postali; in alternativa può essere utilizzato un bollettino in bianco dove dovrà essere indicata la causale: **tassa ammissione esami**);
  - **Contributo Universitario di Ammissione alla PPV di € 366,00**, comprensivi della marca da bollo virtuale, da versarsi esclusivamente con bonifico bancario a: Università degli Studi Guglielmo Marconi Roma BANCO BPM S.P.A. - IBAN: IT87M0503403204000000003156;
  - **Contributo Universitario Diploma di abilitazione di € 86,00**, comprensivi della marca da bollo virtuale esclusivamente con bonifico bancario a: Università degli studi Guglielmo Marconi Roma BANCO BPM S.P.A. - IBAN: IT87M0503403204000000003156. Il suddetto Contributo va effettuato una sola volta e non va versato nuovamente nel caso di ripetizione della PPV, sia dai candidati assenti che da quelli respinti;
  - **Tassa di abilitazione € 113,62**. La tassa di abilitazione professionale deve essere pagata, in unica soluzione, attraverso il sito Pago PA e versata direttamente al **Servizio tesoreria di Laziodisco** (<http://www.laziodisco.it/tassa-di-abilitazione-professionale/>). Inserire nella causale: **tassa abilitazione all'esercizio dell'attività professionale**.

**Art. 4**

**Domanda di ammissione e modalità di presentazione**

1. Coloro che intendono partecipare alla PPV, sono tenuti a farne domanda al Magnifico Rettore utilizzando l'apposito Modulo "A", allegato al presente bando di cui costituisce parte integrante, **entro il termine perentorio delle ore 23:59 (ora italiana) del 3 maggio 2025.**
2. I candidati che al momento della presentazione della domanda di iscrizione non abbiano ancora conseguito il giudizio di idoneità relativo al TPV e che comunque presumano di conseguirlo entro il termine sotto indicato, devono dichiararlo nella domanda di iscrizione.  
**La documentazione finale, comprensiva di libretto di valutazione finale di idoneità e relazione, dovrà essere inviata a mezzo email all'Ufficio Tirocini (tirocini@unimarconi.it) entro e non oltre le ore 23:59 (ora italiana) del 6 giugno 2025.**
3. Per presentare la domanda di Iscrizione alla PPV occorre:
  - accedere alla pagina **bandi e concorsi** dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi <https://www.unimarconi.it/bandi-e-concorsi/>;
  - selezionare il Bando PPV Psicologia Prima Sessione 2025; cliccare sul pulsante "**Partecipa**". Se non si è ancora in possesso delle credenziali, è possibile registrarsi selezionando il link "**Registrati per partecipare**" ed inserire tutte le informazioni richieste;
  - al termine della suddetta procedura si riceverà una e-mail, all'indirizzo inserito in fase di registrazione, contenente un link per attivare l'account;
  - attivato l'account, si verrà reindirizzati alla pagina del bando, dove sarà possibile allegare ed inoltrare la domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione in essa richiamata;
  - attraverso il pulsante "Sfoglia" sarà possibile individuare sul proprio computer i file da caricare;
  - giunti a questa fase della procedura, il candidato potrà, alternativamente:



- a) premere il tasto “**invia i documenti**”: si riceverà una e-mail di conferma dell’avvenuto invio; da questo momento non sarà più possibile modificare la domanda inoltrata, ma solo prenderne visione.
- b) premere il tasto “**salva in bozza**”: i files caricati potranno essere cancellati o modificati in qualsiasi momento entro e non oltre la data di scadenza del bando.

**In ogni caso, è indispensabile premere il tasto “invia i documenti”, che altrimenti rimarrebbero visibili solo ai candidati.**

4. Il candidato è tenuto a produrre la seguente documentazione:
  - a. copia digitalizzata della ricevuta di pagamento della Tassa di ammissione di € 49,58;
  - b. copia digitalizzata della ricevuta di pagamento del Contributo Universitario di Ammissione alla PPV di € 366,00;
  - c. copia digitalizzata della ricevuta di pagamento del Contributo Universitario Diploma di abilitazione di € 86,00, comprensivi della marca da bollo virtuale;
  - d. copia della ricevuta di pagamento della Tassa di abilitazione LazioDisco € 113,62;
  - e. copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità;
  - f. copia del Codice Fiscale o tessera sanitaria;
  - g. per i candidati affetti da disabilità o DSA, che intendano avvalersi delle facilitazioni previste secondo normativa, è richiesto l’invio della relativa certificazione medica.
5. La documentazione, in formato PDF, va allegata in tre file:
  - primo file: domanda di partecipazione
  - secondo file: ricevuta di tutti i versamenti delle tasse e dei contributi
  - terzo file: copia fronte/retro, di un documento di identità in corso di validità e copia del Codice Fiscale;
  - quarto file (per i soli candidati affetti da disabilità o DSA): certificazione medica.
6. Durante il caricamento/invio della documentazione per la partecipazione viene assegnato un codice univoco (ID univoco), tramite il quale sarà possibile verificare la propria posizione sulla pagina dedicata del bando.

**Non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle descritte nel presente bando. È responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura.**

**Non saranno accettati reclami per eventuali malfunzionamenti dovuti a sovraccarico del sistema informatico in prossimità della scadenza.**

#### **Art. 5**

##### **Cause di esclusione**

1. Tutti i candidati sono ammessi alla PPV con **riserva**. Pertanto, l’esclusione per difetto dei requisiti di ammissione potrà essere disposta in qualunque momento della procedura, e notificata agli interessati con apposita mail, all’indirizzo indicato nella domanda, ovvero a mezzo telefonico.
2. Sono causa di esclusione i seguenti motivi:
  - a) presentazione della domanda in modalità diverse da quelle stabilite dall’articolo 4;
  - b) mancanza dei requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo 2;
  - c) mancanza della domanda di partecipazione;
  - d) mancanza della documentazione relativa al TPV;
  - e) svolgimento del TPV presso una sede universitaria diversa da Unimarconi.

#### **Art. 6**

##### **Modalità e termini per l’iscrizione dei candidati respinti o assenti in precedenti sessioni**

1. I candidati che, iscritti regolarmente alla seconda sessione 2024, sono risultati **assenti** alla prova, potranno partecipare alla presente sessione, previa nuova iscrizione. In tal caso, sono tenuti al



versamento del solo **Contributo Universitario di Ammissione alla PPV** ridotto del 50% (pari ad **€ 191,00** comprensivi della marca da bollo virtuale).

2. I candidati che, regolarmente iscritti alla seconda sessione 2024, sono stati **respinti**, potranno partecipare alla presente sessione, previa nuova iscrizione. In tal caso, sono tenuti al versamento del **Contributo Universitario di Ammissione alla PPV** ridotto del 50% (pari a **€ 191,00** comprensivi della marca da bollo virtuale) e della nuova tassa a favore dell'Agenzia delle Entrate di **€49,58**.
3. Per entrambe le categorie di candidati di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, saranno ritenuti validi, sia il pagamento già effettuato del costo del diploma, sia il pagamento già effettuato della tassa di abilitazione a favore i DiscoLazio.

## Art. 7

### Commissioni giudicatrici

1. La valutazione verrà effettuata da un numero di Commissioni congruo rispetto alla numerosità dei candidati che verranno ripartiti tra le Commissioni in ordine di arrivo della domanda. La suddetta assegnazione è tassativa.
2. Ciascuna Commissione giudicatrice è composta da almeno quattro membri di cui:
  - a) la metà, designati dall'Ateneo presso il quale si svolge la prova, scelti tra i docenti di discipline psicologiche;
  - b) la restante metà, designati dall'Ordine professionale territorialmente competente, scelti tra i professionisti ivi iscritti, con almeno 5 anni di servizio.
3. Le funzioni di Presidente verranno svolte da uno dei Docenti universitari.
4. Le Commissioni Giudicatrici sono nominate con Decreto Rettorale, in accordo con l'Ordine Professionale competente territorialmente.
5. Tutti i membri delle Commissioni possono partecipare alle varie sedute utilizzando gli strumenti di connessione audio-video compatibili con quelli supportati dall'Ateneo.

## Art. 8

### Calendario delle sedute

1. Il calendario delle sedute di ogni Commissione è reso noto con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo, alla pagina bandi e concorsi <https://www.unimarconi.it/bandi-e-concorsi/>.
2. La predetta pubblicazione avrà valore di notifica per tutti i partecipanti alla selezione, senza necessità di ulteriore comunicazione. **I candidati non riceveranno pertanto alcuna comunicazione personale al riguardo.**
3. La mancata presentazione alla discussione è considerata esplicita e definitiva manifestazione di volontà di rinunciare alla procedura.

## Art. 9

### Modalità di svolgimento della PPV

1. La PPV si svolgerà in forma orale, mediante collegamento telematico, attraverso l'utilizzo di strumenti di connessione audio-video sincroni e con procedure e tecnologie che dovranno garantire:
  - a) l'identificazione del candidato mediante verifica del documento di identità in corso di validità;
  - b) la forma pubblica della seduta d'esame, permettendo l'accesso virtuale alla visione e all'ascolto dell'esame da parte di terze persone, oltre al candidato, agli altri candidati e alla Commissione che, allo scopo, vengono autorizzate dal Presidente della Commissione;
  - c) la qualità e l'equità della prova;
  - d) la contemporaneità e la riservatezza delle decisioni prese dalla Commissione;
  - e) la sicurezza dei dati e delle informazioni riguardanti tutti i partecipanti, ai sensi del GDPR 679/2016;
  - f) la corretta verbalizzazione del voto finale.



2. È fatto assoluto divieto a chiunque, ad esclusione della Commissione, di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, l'audio, il video o l'immagine della seduta a distanza e di diffondere gli stessi in qualsivoglia modo siano stati ottenuti. I comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno perseguiti a norma di legge.

#### **Art. 10**

##### **Argomento della PPV**

1. La PPV è unica e verte sull'attività svolta durante il TPV e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.
2. La PPV è finalizzata all'accertamento delle capacità del candidato di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte, anche alla luce degli aspetti di legislazione e deontologia professionale, dimostrando di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze. Tale prova è volta, altresì, a un ulteriore accertamento delle competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio e valutate all'esito del medesimo.

#### **Art. 11**

##### **Valutazione**

1. La valutazione prevede una votazione massima di 100/100.
2. L'abilitazione è conseguita con una votazione pari o superiore a 60/100.

#### **Art. 12**

##### **Comunicazione degli esiti**

1. Al termine di ogni seduta, il Presidente della Commissione Giudicatrice, invierà al Responsabile del procedimento e alla Segreteria competente gli esiti delle valutazioni.
2. Entro 7 giorni dalla ricezione, il Responsabile del Procedimento procederà alla pubblicazione dell'elenco degli idonei alla pagina <https://www.unimarconi.it/bandi-e-concorsi/>
3. A seguito della pubblicazione degli esiti, la Segreteria provvederà ad inviare agli idonei la relativa certificazione di superamento della PPV e ad avviare le procedure per il rilascio del Diploma di Abilitazione.

#### **Art. 13**

##### **Conferimento del diploma di abilitazione**

1. Il Rettore, per delega del Ministro dell'Università e della Ricerca, conferisce il diploma di abilitazione all'esercizio della professione a coloro che hanno superato l'esame di abilitazione di cui al presente bando.

#### **Art. 14**

##### **Responsabile del procedimento**

1. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Dott. Marco Belli – Direttore Generale Vicario dell'Ateneo-, reperibile ai seguenti recapiti: tel.06/37725203 – e-mail: [m.belli@unimarconi.it](mailto:m.belli@unimarconi.it)

#### **Art. 15**

##### **Segreteria di riferimento**

1. La segreteria studenti di riferimento è l'Ufficio Prova Pratica Valutativa reperibile ai recapiti di seguito indicati: [provapriticavalutativa@unimarconi.it](mailto:provapriticavalutativa@unimarconi.it) - Tel. 06 37725 757



**Art. 16**

**Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del D. L. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016, il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti dall'Università è finalizzato unicamente all'espletamento della presente PPV ed avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare del Trattamento è l'Università degli Studi Guglielmo Marconi – nella persona del legale rappresentante, con sede in Roma via Plinio, 44 – 00193.

**Art. 17**

**Pubblicità**

1. Il presente bando è pubblicato sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo <https://www.unimarconi.it/bandi-e-concorsi/>.

**Art. 18**

**Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché la vigente normativa universitaria. Il medesimo bando costituisce *lex specialis* della selezione e, pertanto, la partecipazione alla stessa comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

ROMA, 03 APRILE 2025



IL RETTORE  
PROF. MARCO ABATE

Ricevuto originale firmato  
per la raccolta Decreti  
Roma, 03.04.2025